



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 9 gennaio 2025
Richiesta di parere
del Comune di Bondeno (FE)

Visto l'art. 100, c. 2, Cost.;

Vista la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio

delle Autonomie locali;

Viste la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

Viste le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Bondeno in data 20 dicembre 2024;

Visto il decreto presidenziale n. 70/2024 del 20 dicembre 2024, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 9 gennaio 2025;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di Consiglio il relatore, dott. Massimo Galiero

FATTO

Il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Bondeno (FE) ha trasmesso contestualmente al Consiglio per le Autonomie Locali e a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, per conoscere se le procedure di stabilizzazione di personale dipendente non dirigenziale previste dal c. 5 dell'art. 3 del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2023 soggiacciono o meno al principio generale, più volte già ribadito dalla Consulta e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di garantire un adeguato accesso dall'esterno, pari al 50% del numero complessivo delle assunzioni programmate dall'ente per la medesima area di inquadramento, che afferisce a dipendente da stabilizzare.

In particolare, l'Ente rappresenta che:

- le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione sono: il c. 5, dell'art. 3 del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2023, l'art. 97 Cost., ultimo paragrafo; la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo n. 0115048/2022;
- il quesito proposto avrebbe carattere generale e riguarderebbe questioni attinenti alla contabilità pubblica, specificatamente alla spesa corrente del bilancio e agli oneri relativi alla spesa del personale;
- sulle materie oggetto del presente parere, con specifico riferimento alla nuova disposizione contenuta all'art. 3, c. 5 del D.L. n. 44/2023, convertito

con modificazioni dalla L. n. 74/2023, non risulta al momento essersi espressa, alcuna Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

L'Ente provvede ad allegare alla richiesta alcune sentenze della Corte costituzionale dalle quali emerge, quale principio generale, che a fronte di procedure assunzionali previste da norme di legge che derogano dalla procedura del concorso pubblico, prevista dall'art. 97 Cost. quale primaria modalità di accesso al pubblico impiego, debba essere sempre garantito un adeguato accesso dall'esterno (v. Corte cost., n. 137/2013; n. 250/2021).

Inoltre, premettendo che il quesito formulato sorge dal fatto che il c. 5, dell'art. 3 del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2023, testualmente recita: *"Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione."*, il Comune rappresenta che la nuova disciplina sopra riportata di fatto avrebbe sostituito quella precedente in materia regolata dall'art. 20, c. 1 del D.Lgs. n. 75/2017, ma al suo interno non si rinviene nessun riferimento esplicito al principio generale di garantire un adeguato accesso dall'esterno a fronte delle procedure di stabilizzazione programmate da un ente. Prosegue l'Ente istante osservando che lo spirito che supportava la previsione di disposizioni normative derogatorie dal principio generale di accesso al pubblico impiego mediante procedura concorsuale era quello di garantire, in ogni caso, che a fronte di n. 1 assunzione riservata a personale già assunto presso un ente fosse garantita n. 1 previsione assunzionale con analogo inquadramento contrattuale prevedendone il reclutamento mediante procedura concorsuale. Principio recentemente ripreso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel protocollo n. 0115048/2022, allegato alla richiesta di parere, laddove si specifica che: *"una volta individuato il cinquanta per cento da destinare all'esterno nei termini suddetti, l'ente potrà eventualmente decidere di*

coprire il fabbisogno di personale per il restante cinquanta per cento facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità".

Non sussistendo in maniera esplicita nel nuovo dettato normativo tale prescrizione, il Comune richiede se, qualora un ente intenda intraprendere quale procedura di reclutamento quella della stabilizzazione, ai sensi dell'art. 3, c. 5 del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2023, debba garantire nei propri strumenti programmatori, nello specifico all'interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale unito al Piano integrato di attività e organizzazione, la riserva del 50% dei posti assunzionali, previsti per analoga area di inquadramento, da reclutarsi mediante procedure di accesso dall'esterno e cioè attraverso il concorso pubblico.

Il Comune conclude precisando che, al fine di garantire una condotta pienamente legittima da parte dell'Ente da seguire in merito alla copertura dei posti previsti in pianta organica e di conseguenza in merito alla spesa del personale da imputare al bilancio dell'Ente, chiede a questa Sezione di controllo di rilasciare proprio autorevole parere in merito a cui l'Ente si allineerà di conseguenza.

DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

1.1 Ammissibilità soggettiva

In relazione al requisito dell'ammissibilità soggettiva, i presupposti per la richiesta del parere devono essere vagliati in relazione alla legittimazione dell'ente ed alla capacità della persona fisica firmataria a essere qualificata come organo dotato di legale rappresentanza.

Al riguardo, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (cfr. del. n.

11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva "esterna" ed "interna". La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. autonomie, del. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale – cfr. Sez. autonomie, del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). Per quanto concerne la "legittimazione soggettiva interna", la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa *"riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere"* e che, pertanto, nel caso di un Comune *"... ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"* (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). La richiesta di parere sottoposta all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Bondeno, organo legittimato a rappresentare l'Ente. Per completezza, si rappresenta che l'istanza è stata trasmessa dal Comune contestualmente alla Sezione del controllo e al Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dell'art. 123 della Costituzione. Tuttavia, l'art. 7, comma 8, della L. 131/2003, nel prevedere che le richieste possano essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle Autonomie locali, non esclude che ci sia un rapporto diretto tra le Amministrazioni richiedenti il parere e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1.2 Ammissibilità oggettiva

Il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti in diverse pronunce

susseguitesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Con del. 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La Sezione delle Autonomie, con la del. n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre *"... all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente"*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *"... una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*. È stato, altresì, ribadito come *"materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*. Solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali (che ricorre quando le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto), precludono alle Sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

In altre parole, con la del. n. 3/2014 la Sezione delle Autonomie conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto

“connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, c. 3, Cost. – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”: essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali” (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la *"normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"* (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla *"materia della contabilità pubblica"*. In particolare, si configura l’attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera n. 17/2020/QMIG, in cui cioè *“la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 3/2014 Sez. Autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa. Il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa *"nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, "la necessaria adeguatezza anche espositiva dell'istanza dell'ente"; nei medesimi termini, in tempi più recenti, la Sez. delle Autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per l'inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente, cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. contr. Puglia, del. n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinenti alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri.

Ciò significa che è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva

competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. per tutte: Sezione autonomie, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sez. contr. Veneto del. n. 492/2015/PAR, n. 109/2019/PAR e n. 311/2019/PAR). La Sezione delle Autonomie ha altresì evidenziato che *«[l]a presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini [...] può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede»* (del. n. 3/2014 cit.).

1.2.1 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bondeno deve considerarsi inammissibile, sotto il profilo oggettivo, nel senso di seguito specificato. Ed invero il quesito non è riconducibile alla materia di contabilità pubblica, neppure secondo l'accezione dinamica accolta dall'organo di nomofilachia. La questione, relativa alla necessità o meno di garantire adeguato accesso dall'esterno mediante concorso pubblico nel caso in cui l'Amministrazione voglia procedere alla stabilizzazione di personale, non è connessa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, ma riveste natura squisitamente giuslavoristica. In buona sostanza, che l'acquisizione di risorse umane attraverso procedure di stabilizzazione di personale dipendente non dirigenziale, previste dal comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni in L. n. 74/2023, soggiaccia o meno al principio generale di garantire un adeguato accesso dall'esterno, non si rinvengono riflessi sui vincoli di finanza pubblica e sull'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio, giacché la determinazione dell'Amministrazione rileva esclusivamente ai fini dell'individuazione della legittima procedura da seguire per l'acquisizione di personale.

1.2.2. Sussistono inoltre pronunce della Corte costituzionale, note all'Amministrazione, dalle quali emerge, quale principio generale, che a fronte di procedure assunzionali previste da norme di legge che derogano dalla procedura del concorso pubblico, quella prevista dall'articolo 97 della Costituzione è la

primaria modalità di accesso al pubblico impiego. In proposito questo Collegio reputa utile rammentare che qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli dell'amministrazione mediante pubblico concorso deve ritenersi ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge e le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, anche al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con l'art. 97 della Costituzione, con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. (cfr. Sez. contr. Puglia del. n. 106/2023/PAR; Cons. St., III, n. 872/2020).

1.2.3. Neppure possono essere escluse interferenze con le funzioni attribuite ad altri plessi giurisdizionali, poiché la scelta gestionale dell'amministrazione potrebbe essere oggetto di non improbabili contenziosi eventualmente intentati da soggetti privati di fatto coinvolti nelle questioni prospettate dall'Ente e che esulerebbero dalle competenze del giudice contabile. Resta, pertanto, di esclusiva spettanza dell'amministrazione la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei presupposti necessari ai fini della stabilizzazione, nel rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spese del personale.

1.2.4. Nondimeno, profili di inammissibilità emergono in relazione alla concreta prospettazione del quesito, giacché il Comune chiede alla Sezione di rilasciare il proprio parere *"al fine di garantire una condotta pienamente legittimità da parte dell'Ente ..."*.

Diversamente opinando, la funzione consultiva *"si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità"* (cfr. Sez. Autonomie 11/2020), determinando la compartecipazione di un organo magistratuale terzo ed imparziale alle scelte gestionali dell'amministrazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara oggettivamente inammissibile il quesito posto dal Comune di Bondeno, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Bondeno (FE);

- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;

- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

Il Relatore

Massimo Galiero

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 10 gennaio 2025

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)